



COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10 del 18/03/2019

Prot. n° 4438

del 28/03/2019

Oggetto:	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'"IMU". ANNO 2019 -CONFERMA -
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove addi diciotto del mese di Marzo alle ore 20:45 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i Consiglieri:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
SCAPIN GIACOMO	X		
FERRARI GIULIA		X	
FRANCHIN EDUARD	X		
MORETTI RODOLFO	X		
PERUFFO CARLA	X		
GUARISE GIOVANNI	X		
GIONA SIMONE	X		
ROMETTO GIUSEPPE	X		
BELLAMIO SILVIA	X		
VISENTIN FEDERICA	X		
ROSSI LAURA		X	
SCAPIN MASSIMO		X	
FACCIOLI MAGDA		X	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CARRARELLO GUIDO.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor SCAPIN GIACOMO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Scrutatori: RODOLFO MORETTI,GIUSEPPE ROMETTO,FEDERICA VISENTIN.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'“IMU” – ANNO 2019 -CONFERMA-

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), al comma 639 dell'articolo unico, ha istituito l'imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);
- che l'articolo unico, comma 703 della Legge sopraccitata lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- che ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU;

DATO ATTO che a decorrere dall'anno 2014, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 147/2013, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è altresì dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione nella stessa misura per l'esercizio 2018;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26/09/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/2018 con la quale sono state determinate le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, detta “IMU”, per l'anno 2018, sulla base delle seguenti disposizioni di legge:

Aliquote:

- ALIQUOTA DI BASE 0,76%
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4%

Detrazioni:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (limitatamente alle Cat. A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, senza aumenti rispetto all'anno 2018:

Aliquote:

- ALIQUOTA DI BASE 0,76%
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (Cat. A/1, A/8, A/9) 0,4%

Detrazioni:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (limitatamente alle Cat. A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 9 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2019**:
 - **ALIQUOTA DI BASE** **0,76%**
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (Cat. A/1, A/8, A/9)** **0,4%**
- 3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2019**:
 - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (limitatamente Cat. catastale A/1, A/8, A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019**;
- 5) di dare atto che a decorrere dall'anno 2014, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 147/2013, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è altresì dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- 6) di dare atto a decorrere dall'anno 2016, secondo quanto stabilito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
 - l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- 7) di dare atto che tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'apposito Regolamento;
- 8) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità previste dalla normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge da n. 9 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

- 1) Di dichiarare, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'"IMU". ANNO 2019 -CONFERMA -
-----------------	--

Servizio proponente: RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

1) Valutazione in rapporto alla regolarità tecnica e al corretto svolgimento dell'istruttoria del responsabile del servizio proponente: FAVOREVOLE .

Data, 22/02/2019

Firma del Capo Settore
del servizio proponente
F.to RAG. MORO GIANCARLO

2) Valutazione in rapporto alla regolarità contabile espressa dal responsabile del settore ragioneria: FAVOREVOLE .

Data, 22/02/2019

Firma del Capo Settore
dell'Ufficio di Ragioneria
F.to RAG. MORO GIANCARLO

Deliberazione N° 10 del 18/03/2019

IL PRESIDENTE
F.to SCAPIN GIACOMO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. CARRARELLO GUIDO

Reg. Pubbl. N° 197

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 28/03/2019

Li 28/03/2019

IL SEGRETARIO
F.to Dott. CARRARELLO GUIDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, E' DIVENUTA ESECUTIVA, per decorrenza del termine di dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, in data

Li

IL SEGRETARIO
Dott. CARRARELLO GUIDO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ospedaletto Euganeo, li

IL SEGRETARIO
Dott. CARRARELLO GUIDO